

CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI (DL 111/2020)

L'INPS, con circolare n. 116, fornisce istruzioni rispetto alla durata e al campo di applicazione soggettivo e oggettivo del diritto alla fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, di cui proponiamo di punti salienti.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il congedo è fruibile durante il periodo di quarantena scolastica del **figlio "convivente"** (in tal caso fa fede il luogo di residenza del minore che deve coincidere con quello del genitore che richiede il congedo) e **"minore di 14 anni"**, a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico e per il quale il Dipartimento della ASL territorialmente competente abbia adottato il relativo provvedimento di quarantena del minore.

I periodi di quarantena devono rientrare nel periodo dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Possono usufruire del congedo esclusivamente i lavoratori dipendenti in **costanza di rapporto di lavoro.**

L'indennità prevista è pari al 50% della retribuzione mensile, con contribuzione.

ATTENZIONE

Uno solo dei genitori può utilizzare il congedo, oppure entrambi, **ma in giorni non coincidenti.**

COMPATIBILITA'

DEL CONGEDO COVID-19

E FATTISPECIE DI ASSENZA DAL LAVORO DELL' "ALTRO GENITORE CONVIVENTE CON IL FIGLIO POSTO CON QUARANTENA SCOLASTICA"

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica.

Se un genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità, l'altro genitore può fruire del Congedo Covid-19 per un figlio diverso da quello per cui si è in congedo di maternità/paternità.

Se uno dei due genitori è in ferie, l'altro genitore può fruire, nel medesimo periodo, del congedo Covid per quarantena scolastica del figlio.

Il congedo Covid-19 è compatibile con aspettativa non retribuita di uno dei due genitori. L'altro genitore potrà, quindi, fruire del diritto al congedo Covid-19.

QUARANTINE QUARANTINE

Se uno dei genitori è un **soggetto fragile** (come definito dalla Circolare congiunta Ministero Lavoro e Salute n. 13 del 4/9/2020), l'altro genitore potrà fruire del Congedo Covid-19 per il figlio minorene posto in quarantena scolastica.

Se un genitore sta fruendo per il figlio convivente e minore di 14 anni, **dei permessi ex art 33, c. 3 e 6 della L.104/1992, oppure del prolungamento del congedo parentale ex art 33 d.lgs 151/2001 o del congedo straordinario ex art 42, c. 5 d.lgs 151/2001**, l'altro genitore può, nei medesimi giorni, fruire per il medesimo figlio del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica.

Se uno dei genitori percepisce una **pensione di inabilità o di invalidità al 100%**, l'altro genitore può fruire del congedo Covid.

FAI DOMANDA DI CONGEDO CON IL SERVIZIO UILCAWELFARE.

CHIEDI ALLE TUE RSA

La domanda può avere ad oggetto anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, dato che la possibilità di fruire del congedo decorre dal 9.9.2020.

Allegare alla domanda il provvedimento della ASL.



INCOMPATIBILITA'

**DEL CONGEDO COVID-19
E FATTISPECIE DI ASSENZA DAL LAVORO
DELL' "ALTRO GENITORE CONVIVENTE CON IL
FIGLIO POSTO CON QUARANTENA
SCOLASTICA"**

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio **non può essere fruito per entrambi i genitori negli stessi giorni**, potendone beneficiare o uno solo dei due genitori o in modalità alternativa tra gli stessi, nel periodo di quarantena disposto dalla ASL.

I riposi giornalieri di cui agli artt.39 e 40 del D.lgs 151/2001 (riposi per allattamento) richiesti da uno dei genitori, **sono incompatibili, se coincidenti nei medesimi giorni, con il congedo Covid-19** per quarantena scolastica.

Per il medesimo figlio è incompatibile se, nei medesimi giorni, un genitore fruisce del congedo parentale e l'altro genitore del congedo Covid-19.

In caso di **disoccupazione o inattività di uno dei genitori**, l'altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica.

Se uno dei genitori è in cassa integrazione a zero ore con percezione di CIGO, CIGS, CIG in DEROGA, Assegno Ordinario, CISOA, oppure percettore di NASPI o DIS-COLL, l'altro genitore non può fruire del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica.

In caso di percettori di ammortizzatori sociali, con prestazione di attività ad orario ridotto, l'altro genitore può fruire del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio.

Nel caso in cui uno dei genitori svolga lavoro part-time o a chiamata (intermittente), l'altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 durante i giorni di pausa contrattuale dell'altro genitore.

ATTENZIONE

In caso di lavoro agile (smart-working) di uno dei genitori: durante il periodo di lavoro agile nessuno dei due genitori può fruire di congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio.

Fonte UIL Nazionale



#LAUILCANONSIFERMA